



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA

in persona dei magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| - dr. Guido Rosa | - Presidente - |
| - dr. Vincenzo Selmi | - Consigliere - |
| - dr. Vito Riccardo Cervelli | - Consigliere relatore - |

all'udienza del 21.12.2023 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al **n. 3122** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2022**, vertente

TRA

BIGI PATRIZIA, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti rilasciata in primo grado, dall'avvocato Sergio Massimo Mancusi, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.

-APPELLANTE-

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 23.1.2013 (rep. 37590, racc. 7131), a ministero dr. Roberto Fantini Notaio in Fiumicino, dalle avvocate Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli, con le quali elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto.

-APPELLATO-

OGGETTO: Appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 30.6.2022 e contraddistinta dal n. 752/2022

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale dell'udienza del 21.12.2023.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Latina, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso proposto in primo grado da Patrizia Bigi, al fine di conseguire l'assegno sociale vanamente chiesto con domanda amministrativa del 17.3.2021.

Il giudice di prime cure ha ritenuto che dovesse considerarsi il reddito coniugale e non

soltanto quello individuale della richiedente, in quanto *«le circostanze addotte dall'Inps e rimaste incontestate (contiguità temporale tra la domanda di assegno sociale e la separazione legale, convivenza tra i due coniugi separati) inducono a ritenere, in via presuntiva, che la separazione non sia effettiva ma sia invece preordinata alla creazione di uno stato fittizio di bisogno»*, così pervenendo alla statuizione di reiezione del ricorso sulla scorta del rilievo per cui *«nell'anno di presentazione della domanda amministrativa (del 17.03.2021) il limite reddituale coniugale è pari ad euro 11.967,28 ed è nel caso di specie ampiamente superato»*.

Patrizia Bigi interpone appello contro questa decisione, chiedendone l'integrale riforma nel senso dell'accoglimento del ricorso da lei proposto in primo grado.

A sostegno dell'impugnazione deduce che: (a) la titolarità della partita IVA rappresenta dato fattuale irrilevante, soprattutto alla luce dell'avvenuta cessazione dell'attività temporale; (b) i due ex coniugi vivono in appartamenti diversi, seppur nel medesimo stabile e comunque oggetto del ricorso è solo l'accertamento del reddito personale di essa ricorrente.

L'INPS, costituitosi innanzi a questa Corte, eccepisce la novità della documentazione prodotta in appello e delle deduzioni difensive svolte in relazione ad essa, ripropone le ulteriori considerazioni in fatto già svolte al fine di dimostrare l'infondatezza dell'avversa domanda e conclude chiedendo la reiezione dell'impugnazione.

All'udienza di discussione del 21.12.2023, l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.

2. Preliminarmente la Corte osserva che la *Comunicazione di liquidazione* prodotta dalla difesa dell'appellante in data 11.12.2023 rappresenta un documento irrilevante ai fini della decisione, sia perché l'impugnante si limita alla sua mera produzione, senza in alcun modo esplicitare quali elementi di fatto o quali conseguenze processuali la Corte dovrebbe trarne e sia perché essa appare riferirsi a diversa e successiva domanda di prestazione.

3. Il nucleo della statuizione di reiezione adottata dal primo giudice è costituito dal rilievo per cui nella specie deve valutarsi l'intero reddito coniugale e non soltanto quello personale dell'appellante, perché, si sostiene in sentenza, la separazione di Patrizia Bigi dal di lei coniuge non era effettiva e reale ma meramente apparente, siccome «preordinata alla creazione di uno stato fittizio di bisogno».

La decisione impugnata ha desunto la fittizia preordinazione essenzialmente da due elementi indiziari, nella specie rappresentati dalla contiguità temporale tra la domanda di assegno sociale e la separazione dei coniugi e dalla loro persistente convivenza.

L'appello non aggredisce adeguatamente le argomentazioni della sentenza gravata, poiché esso si limita a negare che l'appellante sia tutt'ora residente con il coniuge, senza però contrastare l'altro elemento indiziario valorizzato dal Tribunale, ossia la contiguità temporale tra

domanda di prestazione e separazione dei coniugi.

L'impugnazione, infatti, non solo non nega il duplice dato di realtà (riportato in sentenza) per cui Patrizia Bigi *«in data 14.01.2021 (e cioè circa 5 mesi dopo aver compiuto il 67mo anno di età) si separava consensualmente dal marito, signor MASTRANTONIO Ennio»* e per cui *«in data 17.03.2021 (e cioè due mesi dopo la separazione) presentava all'INPS domanda di assegno sociale dichiarando di essere in condizioni di bisogno economico»*, ma neppure offre una qualsivoglia spiegazione di tale (indubbiamente significativa) contiguità temporale che possa in qualche modo contrastarne la valenza indiziaria ritenuta dal primo giudice, atteso che l'appello è carente persino nell'affermazione che la vicinanza temporale è frutto di una mera coincidenza fortuita.

Patrizia Bigi, inoltre, nel presente grado è rimasta del tutto silente anche quanto alla spiegazione di un ulteriore elemento di fatto, riferito dalla stessa sentenza gravata, che per la sua singolarità, in difetto di diversa giustificazione, appare ulteriormente corroborare le conclusioni del primo giudice in punto di natura fittizia della separazione, siccome unicamente preordinata a creare un apparente stato di bisogno in capo all'appellante.

Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che i coniugi pattuirono, al momento della separazione, la corresponsione a favore dell'attuale impugnante di un assegno di mantenimento pari € 350,00 al mese, che appena quattro mesi dopo, proprio nell'immediatezza della presentazione del ricorso al Comitato provinciale avverso il diniego di prestazione, è stato ridotto ad € 250,00, peraltro, si legge in sentenza, su iniziativa della stessa Patrizia Bigi.

Tale mutamento delle condizioni economiche della separazione non solo appare singolare in relazione al dedotto stato di bisogno dell'appellante, ma non è stato in alcun modo giustificato dalla difesa della Bigi, che è rimasta silente su di esso e sulle ragioni che l'hanno determinati, sebbene detta circostanza fosse stata tempestivamente allegata dall'INPS sin dal primo grado di giudizio e già allora posta in correlazione con il ricorso al Comitato provinciale.

Il dato temporale, per contro, è significativo di una concorde volontà dei coniugi di adeguare le condizioni economiche formalmente pattuite in separazione alla sola esigenza di rappresentare all'esterno Patrizia Bigi come una persona bisognosa e quindi meritevole della richiesta prestazione e quindi in definitiva della creazione di una situazione di apparenza in tal senso realizzata tramite una simulata separazione.

A tali considerazioni, poi, può aggiungersi che l'affermazione per cui i due coniugi vivrebbero in due distinti appartamenti costituisce allegazione in fatto formulata per la prima volta in appello, atteso che in primo grado l'attuale impugnante era rimasta del tutto silente rispetto alla deduzione dell'ente previdenziale diretta a sostenere che gli *«ex coniugi risiedono stabilmente (tuttora e senza interruzioni) presso la casa coniugale di cui sono entrambi*

proprietari al 50%», sita, come si legge in sentenza, in Aprilia in via Peccia 4.

La diversa allegazione prospettata oggi dall'appellante non solo è tardiva e non solo riposa su circostanze difformi da quelle ritenute incontestate dal primo giudice senza minimamente darsi carico di rimuovere detta valutazione di non contestazione, ma appare anche infondata, all'esito della prova documentale offerta dall'appellante,

Patrizia Bigi, infatti, pur non negando la comune residenza in Aprilia, alla via Peccia n. 4, afferma che ella *«risiede nell'appartamento sito al piano terra dotato di entrata autonoma rispetto l'appartamento in cui risiede l'ex coniuge»*, che al contrario vivrebbe nell'appartamento soprastante, anch'esso autonomo.

La visura catastale prodotta in appello, però, offre la prova che i due coniugi sono comproprietari della sola unità immobiliare contraddistinta al Foglio 138, particella 97, sub 3, che (come emerge dall'allegata planimetria) è effettivamente composta da un pianoterra e da un primo piano (oltre ad un seminterrato), serviti però da una sola entrata posta al piano terra.

Il piano terra, poi, risulta composto di soli tre ambienti, rispettivamente soggiorno, bagno e cucina, laddove le stanze da letto, insieme ad un altro bagno e ad un ripostiglio, sono situate al piano primo, sicché la stessa conformazione dell'immobile appare escludere l'esistenza di due distinte unità abitative totalmente indipendenti e quindi la credibilità dell'allegazione dell'appellante.

Le prodotte fatture dell'energia elettrica non sono significative in tale senso, non emergendo da esse quale siano le unità immobiliari nelle quali l'energia elettrica viene erogata (l'indirizzo di via Peccia rappresenta solo il luogo al quale la fattura è spedita).

L'appello, dunque, non rimuove il ragionamento indiziario posto dal primo giudice a fondamento della decisione e quindi la statuizione di reiezione, essendo peraltro incontestato che il reddito del coniuge dell'appellante sua superiore al limite massimo previsto per l'anno 2021, non potendosi peraltro dubitare del fatto che, a fronte della ritenuta natura fittizia della separazione, rettamente il primo giudice ha indagato anche sui redditi del coniuge,

Le ulteriori argomentazioni dell'appellante in punto di cessazione dell'impresa individuale restano irrilevanti, siccome dirette ad aggredire una parte non essenziale della motivazione della decisione impugnata.

4. L'appello è dunque respinto.

Le spese del grado debbono essere dichiarate irripetibili, poiché l'appellante ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 att. c.p.c. e non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.

La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede

A) respinge l'appello;

B) dichiara irripetibili le spese del grado;

C) dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Roma, il 21.12.2023.

Il Consigliere estensore

dr. Vito Riccardo Cervelli

Il Presidente

dr. Guido Rosa